

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

ALL RISKS OPERE D'ARTE

stipulata tra la

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piazza Dante, 15 – 38122 Trento (TN) – P. IVA 00337460224

(di seguito denominata Assicurato)

e la

.....

(di seguito denominata Impresa)

Effetto: ore 24 del 31.12.2010

Scadenza: ore 24 del 30.06.2013

Scadenza rate annuali: Al 30.06 di ogni anno.

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione;
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione;
CONTRAENTE:	il soggetto che stipula l'Assicurazione;
ASSICURATO:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
SOCIETA'/IMPRESA:	l'impresa assicuratrice;
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
VALORE COMMERCIALE :	il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato;
STIMA ACCETTATA:	il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti;
VALORE DICHIARATO:	il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro;
DEPREZZAMENTO:	la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.

**ENTI E CAPITALI ASSICURATI
OVUNQUE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

n.	Partite	Capitali assicurati €	Tasso lordo ‰	Premio lordo annuo €
1.	Beni storico artistici con stima accettata come da elenco allegato	11.156.521,21		
2.	Beni librari e archivistici a valore di mercato	7.538.750,00		
Totale		18.695.271,21		

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. **Oggetto dell'assicurazione** - La Società si obbliga a risarcire il danno materiale e diretto dovuto alla perdita o al danneggiamento delle cose assicurate, ovunque ubicate, (come da allegato elenco) qualunque ne sia la causa, eccettuato soltanto quanto qui di seguito espressamente escluso.

2. **Esclusioni** - Non sono coperti dal presente contratto:
 - i danni determinati o agevolati con dolo dal Contraente/Assicurato;
 - i danni causati da usura o progressivo deterioramento, salvo il caso in cui le perdite o i danni derivino da usura, logorio, guasto meccanico dei ganci, fermagli, montature od altri congegni di fissaggio, supporto, sostegno, chiusura o contenimento;
 - i danni causati da ruggine, muffa, putrefazione, deformazione, insetti o vermi;
 - i danni causati da vizio intrinseco o difetto latente dell'oggetto;
 - i guasti meccanici e i danni subiti dagli oggetti in conseguenza del proprio funzionamento;
 - i danni o deterioramenti direttamente derivanti da operazioni di riparazione, restauro o ritocco, salvo il caso si siano resi necessari a seguito di un danno coperto dalla presente polizza;
 - i danni causati direttamente o indirettamente da esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo il caso di danni derivanti da incendio conseguente a rischi nucleari se non operano altre esclusioni;
 - i danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto.

3. **Assicurazione presso diversi assicuratori** - Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di dare a ciascun assicuratore

comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

Il presente contratto sarà considerato a secondo rischio rispetto a capitali e garanzie prestatati con contratti antecedentemente stipulati dalla Contraente per i medesimi rischi.

4. **Pagamento del premio e decorrenza della garanzia** - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 90 giorni dalla decorrenza suddetta.
Prevvia comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 90 giorni.
I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza
5. **Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** - In caso di sinistro l'Assicurato deve, nel termine di 48 ore da quanto ne è venuto a conoscenza, farne denuncia per iscritto alla Società; in caso di smarrimento o comunque in caso di reato all'Autorità Giudiziaria o di Polizia più vicina, precisando - in quest'ultima denuncia - la Società assicuratrice e il numero della presente polizza e inviare alla Società copia della denuncia medesima; deve inoltre conservare le tracce e gli indizi materiali del sinistro e fornire quella somma di informazioni che la Società ed i Periti richiedano in relazione alle cose colpite dal sinistro stesso ed alle circostanze e cause di questo.
6. **Perdita del diritto all'indennizzo** - L'Assicurato che fa dichiarazioni scientemente false od altera le prove e gli elementi per la determinazione del danno decade dal diritto all'indennizzo.
7. **Liquidazioni dei danni** - La liquidazione dei danni avviene mediante accordo tra le Parti direttamente fra loro, oppure quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto.
Per il caso in cui non potessero mettersi d'accordo i periti ne eleggono un terzo e, qualora l'intervento di esso si renda necessario, le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del perito o se i due periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su domanda della parte più diligente, viene fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Società o l'Agenzia assegnataria della Polizza.
I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria ed i risultati delle operazioni peritali sono obbligatorie per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali influenti sui risultati della liquidazione e salva la rettifica degli errori materiali di conteggio.
Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del perito da essa nominata; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di detrarre la quota dall'indennizzo spettantigli.

8. **Compiti dei periti** - I periti devono indagare sulla e circostanze del sinistro, sulla corrispondenza effettiva del rischio con la descrizione e le dichiarazioni risultanti dal contratto, e procedere alla stima del danno sulla base del valore che le cose perse o danneggiate avevano al momento del sinistro, salvo patto espresso in polizza di stima accettata tra le Parti. Il risultato delle operazioni peritali debbono essere presentati a ciascuna delle parti in apposito processo verbale sottoscritto dai periti dalla maggioranza di essi.
La perizia collegiale è valida ancorché il perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
9. **Liquidazione dell'indennizzo** - La Società ha la facoltà di provvedere all'indennizzo del danno con la sostituzione totale o parziale delle cose danneggiate o perdute.
L'indennizzo viene pagato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia sempreché siano trascorsi trenta giorni dal sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria, il pagamento può essere effettuato dalla Società soltanto quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 2 – 1° cpv.
Il pagamento verrà comunque effettuato in Italia.
10. **Recesso in caso di sinistro – Rinuncia** - La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.
La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 120 giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'Assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione di premio.
11. **Riduzione della somma assicurata** - Dal momento del sinistro al termine del periodo di assicurazione in corso le somme assicurate per le partite interessate dal sinistro stesso si intendono ridotte di un importo pari a quelle dell'indennizzo rispettivamente pagato, senza corrispondente restituzione di premio.
12. **Richiamo alle norme di legge** - Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza valgono le norme di legge.
13. **Assicurazioni per conto di chi spetta** - La presente polizza viene stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
14. **Obbligo dell'impresa di fornire periodicamente i dati relativi all'andamento del rischio**
Con frequenza annuale la Società s'impegna a fornire al Contraente i dati analitici afferenti la gestione dei sinistri, ed al termine dell'annualità i dati consuntivi con rapporto sinistri/premi del periodo trascorso
15. **Clausola broker**
Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è il RTI Marsh S.p.A. – Eurorisk Srl – Sapri Broker Srl.
Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente

all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato sono in misura del 5%.

16. Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Reintegro automatico delle somme assicurate

In caso di sinistro, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti.

Si conviene però che la somma assicurata, potrà essere reintegrata, su richiesta del Contraente, di un pari importo.

Il Contraente si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio entro 60 giorni dall'emissione del documento.

L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.

2. Oggetti d'arte acquisiti durante il periodo di copertura

Nel caso di acquisizione da parte del Contraente/Assicurato di nuovi oggetti d'arte, durante il periodo di efficacia della presente copertura, la Società s'impegna ad assumere automaticamente il rischio relativo a tali nuovi oggetti entro il limite di € 1.000.000,00 per singolo oggetto. Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare entro i 30 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l'ammontare degli aumenti verificatisi che, se rientranti nel suindicato limite, verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il Contraente/Assicurato si impegna inoltre a pagare il conguaglio premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza. Nel caso in cui nell'arco dell'anno siano avvenute alienazioni da parte del Contraente / Assicurato o restituzioni di beni, tale regola troverà applicazione sul valore risultante dalla compensazione.

3. Stima accettata

Agli effetti dell'art. 7 delle condizioni di assicurazione, il valore totale e singolo delle cose assicurate al momento del sinistro, viene prestabilito, d'accordo tra le parti e con espresso riferimento all'art. 1908 del C.C. in quello risultante dalle stime redatte dai competenti uffici della Provincia Autonoma di Trento per i beni di cui agli allegati elenchi. Per tutti gli altri enti non elencati il valore assicurato è quello per cui l'Assicurato si trova realmente esposto, purché tale valore non sia superiore al valore di mercato dell'ente assicurato.

4. Copie Set e Parures

Ad integrazione di quanto previsto nelle condizioni di polizza si conviene che in caso di perdita o danno di quei beni assicurati che hanno un valore speciale o incrementato perché facenti parte di una coppia, un set o una parure, qualunque indennizzo agli effetti della presente polizza terrà conto di tale valore speciale o incrementato quando l'ammontare della perdita del danno verrà calcolato.

5. Deprezzamento fino al 100%

Ad integrazione di quanto previsto nelle condizioni di polizza, in caso di danno materiale all'opera assicurata, indennizzabile ai sensi del presente contratto di assicurazione, gli assicuratori risponderanno delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata e altresì del deprezzamento subito. Gli assicuratori saranno tenuti a risarcire in misura proporzionale al rapporto fra la somma assicurata ed il valore di mercato al momento immediatamente precedente il sinistro ed in nessun caso essi saranno ritenuti a risarcire somme superiori a ciascuno dei valori

assicurati.

6. Furto con destrezza

Ad integrazione di quanto previsto nelle condizioni di polizza si intende incluso in garanzia anche il furto con destrezza, purché gli enti assicurati di dimensioni totali inferiori a 2,5 m2 e/o kg. 15 siano:

- 1) Esposti in teche infrangibili chiuse a chiave o sigillate e che le stesse teche siano fissate stabilmente alle pareti e/o al pavimento e/o pannelli espositivi;
- 2) Siano fissate stabilmente alle pareti e/o pannelli espositivi.

La garanzia si intende prestata solo se la perdita è avvenuta a seguito di rapina o rottura o scasso delle teche suddette e/o rottura e/o forzatura sei sistemi di fissaggio degli enti assicurati alle pareti e/o pannelli espositivi

7. Proprietà dell'opera a seguito di un risarcimento totale

Se il bene per il quale l'Assicurato/Contraente è stato indennizzato a seguito di una perdita viene recuperato, l'Assicurato/Contraente riacquisterà il bene dagli Assicuratori. Se il bene non è stato danneggiato l'Assicurato/Contraente concorda di pagare lo stesso importo che gli Assicuratori hanno pagato allo stesso Assicurato/Contraente.

Se il bene è stato danneggiato, l'Assicurato/Contraente avrà diritto di riacquistare il bene recuperato pagando agli Assicuratori il valore commerciale del bene nello stato in cui si trova al momento del recupero o, se restaurabile, dopo effettuato l'intervento di restauro.

Nei casi in cui gli Assicuratori, a seguito di un danno, abbiano provveduto alla liquidazione totale della somma assicurata, rinunciano espressamente al diritto, a loro spettante, di esigere la proprietà dell'opera, rimanendo la stessa di proprietà dell'Assicurato/Contraente.

8. Rimborso diretto al restauratore

In caso di sinistro che renda necessario un intervento di restauro gli Assicuratori corrisponderanno la somma liquidata a termini di polizza, dietro consenso dell'Assicurato/Contraente, direttamente al restauratore.

9. Nota tecnica

La copertura assicurativa è prestata sulla base delle dichiarazioni della Provincia Autonoma di Trento che i sistemi di sicurezza delle sedi ove sono ubicati i beni da assicurare sono adeguati alle esigenze segnalate dai Servizi competenti, in alcuni casi trattasi anche di sistemi di allarme di tipo volumetrico, alcuni dei quali collegati ad istituti di vigilanza.

10. Trasporto e mostre temporanee

La presente garanzia è applicabile a tutte le opere assicurate con stima accettata ed elencate in polizza ed anche alle opere di terzi e/o della Contraente, sulle quali esiste un qualunque interesse alla assicurazione, che vengono movimentate in occasione di mostre, esposizioni, operazioni di restauro, ecc... (garanzia da chiodo a chiodo).

Su richiesta dell'interessato (Contraente e/o proprietario dell'opera) la Società fornirà un certificato di assicurazione.

La garanzia è prestata a condizione che:

- 1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato;

- 2) che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- 3) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente sorvegliati anche durante le soste;
- 4) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi costantemente vigilati;
- 5) nei mezzi a trasporto nave, lo stivaggio avvenga esclusivamente sottocoperta in stive e/o vani adeguati alla natura delle opere;
- 6) nei trasporti a mezzo aereo, le opere siano caricate in cabine o stive riscaldate e pressurizzate.
- 7) Sono esclusi dall'assicurazione: graffiature, scalfitture, sfregamenti, ammaccature, screpolature e scollamenti di ogni genere. Per gli oggetti laccati e smaltati è esclusa la scheggiatura dello smalto e della lacca.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio purché tali materiali siano di qualità non dubbia, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore di detti materiali.

La garanzia decorre automaticamente dal momento in cui le opere assicurate vengono rimosse dal posto ove normalmente si trovano per essere imballate per il trasporto, continua senza interruzione durante il viaggio sino a che le opere non siano collocate nell'ubicazione destinata nonché durante il periodo di giacenza presso restauratori, laboratori specializzati, esposizioni, galleristi, antiquari, mostre.

La garanzia è pure valida durante le operazioni di rimozione dal posto ove le opere assicurate sono rimaste giacenti per essere nuovamente imballate per il viaggio di ritorno e durante tale viaggio fino alle rispettive località di provenienza ed al ricollocamento o comunque alla riconsegna delle stesse nei loro posti d'origine.

Sono assicurati senza obbligo di dichiarazione preventiva tutti i trasporti effettuati in tutto il mondo a mezzo di vettori terzi o di automezzi dell'Ente purché la somma assicurata sia pari od inferiore a € 250.000,00 per singolo mezzo.

Per somme superiori ad € 250.000,00 per singolo mezzo e fino ad € 1.000.000,00 è obbligatoria la comunicazione preventiva alla Società, tramite fax.

Per somme superiori a € 1.000.000,00 per singolo mezzo, la garanzia decorrerà dopo la conferma scritta della Società di accettazione del rischio.

Gli uffici competenti dell'Ente conservano a disposizione della Società la registrazione di tutti i trasporti effettuati nel corso dell'annualità assicurativa con la descrizione del bene, l'indicazione del valore assicurato.

Per l'assicurazione di ogni singolo viaggio il premio viene determinato come segue:

**QUADRI, SCULTURE NON FRAGILI,
BENI LIBRARI E ARCHIVISTICI** °/° sul valore assicurato

Entro 120 giorni dal termine dell'anno assicurativo il Contraente fornirà alla Società copia della registrazione dei trasporti effettuati nell'annualità assicurativa.
Per il versamento della regolazione il periodo di mora di cui all'art. 1901 C.C. è elevato a 90 giorni.

11. Vizio e difetto di imballaggio

E' condizione essenziale ai fini dell'efficacia della presente assicurazione che gli Enti assicurati oggetto di una spedizione o di un trasporto siano imballati a perfetta regola d'arte, avendo riguardo alla natura degli enti stessi ed alle condizioni del trasporto o della spedizione.
Tuttavia si intendono incluse in garanzia le perdite o danni causati agli enti assicurati da vizio o difetto di imballaggio

12. Trasporti effettuati dalla Provincia Autonoma di Trento

Sono assicurati anche i trasporti effettuati direttamente da incaricati della Provincia Autonoma di Trento o del Ministero dei Beni Culturali ed ambientali e/o loro dipendenze purchè esperti nella movimentazione delle opere.

13. Guerre

A parziale deroga di quanto indicato in polizza sono compresi in garanzia i danni causati e dovuti da guerre come da condizioni contenute nelle Institute War Clauses (cargo e air cargo).

DISPOSIZIONI VARIE

1. Forma delle comunicazioni dell'Assicurato alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax o altro mezzo idoneo indirizzato alla Direzione della Società o al Broker.

2. Foro Competente

Il foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede sociale dell'Assicurato.

3. Imposte

Sono a carico dell'Assicurato tutte le imposte ed i carichi presenti e futuri imposti in conseguenza del contratto.

4. Effetto e durata della polizza

La presente polizza viene stipulata per la durata di anni 2 (due) e mesi 6 (sei), con inizio dalle ore 24.00 del 31.12.2010 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2013), con prima scadenza alle ore 24,00 del 30.06.2011.

.La scadenza annuale è posta al 30.06 di ogni anno.

Tuttavia ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi quattro mesi prima della scadenza.

E' facoltà dell'Amministrazione, entro 30 giorni antecedenti la scadenza richiedere all'Impresa una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. L'Impresa, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE
SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
(scheda da restituire firmata e compilata in sede di offerta)

L'offerta economica è composta dalle seguenti voci:

1. **Premio lordo annuo anticipato** – Punteggio massimo: punti 55
2. **Sezione trasporti, mostre temporanee e giacenza** - Punteggio massimo: punti 15

1. Premio lordo annuo anticipato - Sezione giacenza

All'impresa che ha offerto il premio lordo annuo anticipato più basso saranno assegnati 55 punti.
 Alle altre Imprese il punteggio sarà assegnato su base inversamente proporzionale

n.	Partite	Capitali assicurati €
1.	Beni storico artistici con stima accettata come da elenco allegato	11.156.521,21
2.	Beni librari e archivistici a valore di mercato	7.538.750,00
Totale Partite		18.695.271,21

Totale premio lordo annuo anticipato (in cifre): € _____

Totale premio lordo annuo anticipato (in lettere): € _____

2. Sezione trasporti, mostre temporanee e giacenza, quadri, sculture non fragili, beni librari e archivistici

Tasso lordo massimo: 0,20 ‰ sul valore assicurato.

All'impresa che ha offerto il tasso lordo più basso saranno assegnati 15 punti.

Alle altre Imprese il punteggio sarà assegnato su base inversamente proporzionale

Tasso lordo (in cifre): _____ ‰

Tasso lordo (in lettere): _____

QUOTA DI RITENZIONE DEL RISCHIO 100%

DENOMINAZIONE
 SOCIALE OFFERENTE:

SEDE LEGALE:

FIRMA E QUALIFICA :

DATA:

In caso di discordanza prevarranno gli importi scritti in lettere.

POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA **(da restituire firmata e compilata in sede di offerta)**

BARRARE LE CASELLE DI INTERESSE

Variante n. 1

Art. 4 Disposizioni varie - Effetto e durata della polizza	
Facoltà di recesso annuale da parte dell'Impresa	
Mantenimento della facoltà di recesso bilaterale	Eliminazione della facoltà di recesso da parte dell'Impresa
Punti 0 <input type="checkbox"/>	Punti 4 <input type="checkbox"/>

Variante n. 2

Art. 5 Condizioni di Assicurazione - Denuncia dei sinistri		
Termini di denuncia		
Denuncia da parte del Contraente entro 48 ore da quando ne viene a conoscenza	Aumento del termine di denuncia al 96 ore	Aumento del termine di denuncia a 144 ore
Punti 0 <input type="checkbox"/>	Punti 2 <input type="checkbox"/>	Punti 4 <input type="checkbox"/>

Variante n. 3

Art. 5 Condizioni di Assicurazione - Denuncia dei sinistri	
Modalità di denuncia	
Denuncia a mezzo fax	Denuncia a mezzo posta elettronica
Punti 0 <input type="checkbox"/>	Punti 2 <input type="checkbox"/>

Variante n. 4

Art. 2 Condizioni particolari - Oggetti d'arte acquisiti durante il periodo di copertura			
Mantenimento limite a € 1.000.000,00 per singola opera	Aumento limite a € 1.500.000,00 per singola opera	Aumento limite a € 2.000.000,00 per singola opera	Aumento limite a € 3.000.000,00 per singola opera
Punti 0 <input type="checkbox"/>	Punti 5 <input type="checkbox"/>	Punti 10 <input type="checkbox"/>	Punti 20 <input type="checkbox"/>

Totale punteggio complessivo offerta tecnica: _____

QUOTA DI RITENZIONE DEL RISCHIO 100%

DENOMINAZIONE
SOCIALE OFFERENTE:

SEDE LEGALE:

FIRMA E QUALIFICA :

DATA: